

SCHEMA ARTICOLATO NORMATIVO

Riforma della disciplina per l'accesso alle misure alternative alla detenzione: profili sostanziali e processuali

Modifiche alla legge di ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

Norma attuale	Proposta di modifica	Ragioni della proposta
Art. 4-bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.	Abrogato	<p><i>Nella rideterminazione di un sistema coerente di misure penali di comunità, si è deciso di eliminare l'art. 4-bis ord. penit. e ogni preclusione alla fruibilità delle misure: un sistema costruito sulla progressione trattamentale e sul principio di individualizzazione della pena, nel rispetto dell'art. 27 comma 3 Cost., fa sì che ogni detenuto, per qualunque reato condannato, abbia diritto ad accedere ai benefici penitenziari ogni qual volta abbia maturato le relative condizioni di applicabilità (cfr. anche Racc. 2014/3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa ai delinquenti pericolosi).</i></p> <p><i>V. anche sub art. 58 ter abrogato</i></p>
<p>Art. 13. Individualizzazione del trattamento. - 1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.</p> <p>2. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.</p> <p><u>Omissis</u></p>	<p>Art. 13. Individualizzazione del trattamento. - 1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.</p> <p>2. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.</p> <p style="color: red;"><u>Identico</u></p> <p style="color: red;">4 bis. In occasione dell'applicazione provvisoria delle misure penali di comunità e comunque quando non è ancora terminata l'osservazione in</p>	<p><i>Si ritiene necessario intervenire nella previsione dell'articolo 13, per armonizzarlo con quanto previsto nel capo VI e nel capo VI bis della presente legge, in particolare per l'applicazione provvisoria delle misure penali di comunità, si ritiene che l'urgenza della decisione monocratica richieda un'osservazione più breve e anche non collegiale per informare la decisione del magistrato di sorveglianza.</i></p> <p><i>Si ritiene altresì necessario aggiornare la forma dell'articolo eliminando l'ispirazione a un modello bio-medico di osservazione, attualmente basata, per lo più, su interventi multidisciplinari di natura psico-socio-pedagogica.</i></p>

Omissis	<p>forma collegiale e non sia possibile formulare un programma di trattamento dettagliato, gli operatori dell'area trattamentale possono produrre una relazione sul comportamento e l'atteggiamento rilevati nel condannato, nonché sui dati anamnestici raccolti.</p> <p><u>Identico</u></p>	
<p>Art. 82. Attribuzioni degli educatori. - 1. Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.</p> <p>Omissis</p>	<p>Art. 82. Attribuzioni degli educatori. - 1. Gli educatori in servizio presso gli istituti penitenziari partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.</p> <p><u>Identico</u></p>	Vedi sopra
<p>Capo VI Misure alternative alla detenzione e remissione del debito</p>	<p>Capo VI Misure penali di comunità</p>	<p><i>L'intervento sul capo VI tende a delineare un sistema di sanzioni di comunità che cambi radicalmente l'attuale prospettiva punitiva incentrata sul carcere; in questo senso, si impone anche una modifica del lessico utilizzato per identificare le misure alternative alla detenzione.</i></p> <p><i>Le linee guida dell'intervento sono illustrate nella relazione di accompagnamento.</i></p> <p><i>Vengono abrogate gran parte delle norme del capo VI e sostituite con le disposizioni che seguono.</i></p>
<p>Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale. – 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</p>	<p>Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale. – 1. Se la pena detentiva inflitta non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</p>	<p><i>La modifica proposta intende da un lato uniformare i criteri di ammissione, ponendo come unico tetto di pena 4 quattro anni e al contempo superare alcuni elementi, di fatto problematici, quali la collegialità dell'osservazione della personalità obbligatoria.</i></p> <p><i>Dall'altro lato, l'innovazione più significativa è</i></p>

<p>2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.</p> <p>3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. ((3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiatione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.)) ((4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei</p>	<p>2. Il provvedimento è adottato sulla base degli elementi di osservazione forniti dall'istituto penitenziario, se il soggetto è recluso e degli elementi che il condannato attesta, debitamente accertati dagli uffici esecuzione penale esterna e dalle forze dell'ordine, in caso l'istanza venga proposta dallo stato di libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5, contribuisca alla rieducazione del reo, assicuri la prevenzione del pericolo di fuga, e prevenga la commissione di altri reati.</p> <p>3. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57 e seguenti.</p> <p>4. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, al programma di trattamento, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.</p> <p>5. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.</p> <p>6. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della collettività e, in quanto possibile, in favore della vittima del reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.</p> <p>7. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione</p>	<p><i>rintracciabile nella competenza monocratica nella concessione della misura, eliminando la necessità di un "grave pregiudizio" derivante dal protrarsi dello stato detentivo per l'applicazione provvisoria dell'affidamento.</i></p>
--	---	--

~~presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.))~~

~~5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.~~

~~6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.~~

~~7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.~~

~~8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. ((Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.))~~

~~9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di~~

penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui all'art. 98 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

8. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita.

9. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell'art. 58 bis.

<p>adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.</p> <p>10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. (11)</p> <p>11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.</p> <p>12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. 12 bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita', puo' essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69 bis nonche' l'articolo 54, comma 3.</p>		
<p>Art. 47 bis</p>	<p>Già abrogato</p>	
<p>Art. 47 ter. Detenzione domiciliare.</p> <p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di</p>	<p>Art. 47 ter. Detenzione domiciliare. - 1. La pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.</p> <p>2. Il limite di cui al comma 1 è elevato a quattro</p>	<p><i>La presente riformulazione dell'articolo 47ter dell'ordinamento penitenziario (con correlativa abrogazione della norma esistente) unifica le disposizioni di cui alla detenzione domiciliare ordinaria e alla esecuzione delle pene presso il domicilio ex art. 1, legge 199/2010.</i></p> <p><i>Detta una disciplina sistematica in tal senso e prendendo atto della rilevanza che l'esecuzione della pena presso il domicilio ha assunto recentemente nel sistema delle misure alternative, stabilisce standard</i></p>

<p>persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:</p> <p>—a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;</p> <p>—b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p> <p>—c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>—d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>—e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.</p> <p>1 bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiatione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il</p>	<p>anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando trattasi di:</p> <p>a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci o affetta da handicap totalmente invalidante, con lei convivente;</p> <p>b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci o affetta da handicap totalmente invalidante con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;</p> <p>c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;</p> <p>d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;</p> <p>e) persona minore di anni venticinque per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.</p> <p>3. Il giudice di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare secondo le disposizioni dell'articolo 58, comma 2.</p> <p>4. Le prescrizioni di cui al comma 3 tengono conto dei diritti incompressibili di cui agli articoli 10, 18, 21 bis, 21 ter e 23, nonché di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. Gli interventi di cui al medesimo comma 3 e le relative disposizioni giurisdizionali favoriscono l'accesso del condannato in detenzione domiciliare al lavoro esterno, a percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché</p>	<p><i>minimi di previsione trattamento nel rispetto dei diritti fondamentali della persona condannata e della sua aspettativa di reinserimento sociale.</i></p> <p><i>La disposizione di cui al comma 01 costituisce condizione di accesso alle misure speciali di comunità a carattere umanitario di cui al successivo art. 47 quater</i></p> <p><i>Le disposizioni normative di cui al comma 1 del vigente art. 47ter sono trasferite, per necessità sistematiche, nel seguente comma 2, laddove il limite d'età di cui alla lettera e) è modificato in "venticinque".</i></p> <p><i>Al fine di unificarne le disposizioni, la modifica proposta del vigente art. 47ter, comma 1bis, riporta nel tessuto ordinamentale la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 1, legge 199/2010. Sono abrogate le preclusioni per titolo di reato.</i></p> <p><i>La disposizione del comma 1ter costituisce condizione di accesso alle misure speciali di comunità a carattere umanitario di cui al successivo art. 47 quater</i></p> <p><i>Le norme procedurali per l'accesso alle misure penali di comunità sono state unificate nel capo VI bis (artt. 55 ss.)</i></p> <p><i>Per necessità sistematiche, trattandosi di norme derogatorie dei limiti generali fissati nel comma 1 proposto, si riportano qui le previsioni di cui al comma 1 del testo vigente, modificate solo in ordine al limite di età di cui alla lettera e).</i></p> <p><i>La previsione normativa esistente circa le case-famiglia protette per detenute madri si ritiene già soddisfatta dalla previsione del nuovo comma 1 riguardante la possibilità di eseguire la detenzione domiciliare presso "altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza".</i></p>
---	--	--

<p>pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4 bis.</p> <p>1 ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.</p> <p>1 quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1 bis e 1 ter e' rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.</p> <p>2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203.</p> <p>3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si</p>	<p>ad attività culturali, ricreative e sportive, se del caso avvalendosi di mezzi di controllo elettronici. Alle condizioni di cui agli articoli 30, 30 ter e 54, i condannati in esecuzione di detenzione domiciliare possono usufruire dei benefici dei permessi, dei permessi-premio e della liberazione anticipata.</p> <p>5. Per quanto non espressamente richiamato in questo articolo, il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario detentivo previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione della giustizia per il mantenimento del condannato che si trovi in detenzione domiciliare.</p> <p>6. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana senza autorizzazione, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. Salvo che il fatto non sia di lieve entità, la condanna per il delitto di cui al presente comma comporta la revoca del beneficio.</p>	<p><i>La modifica proposta riscrive la norma sulla competenza sulla base di quanto disposto nelle norme di procedura.</i></p> <p><i>Il vigente comma 5 figura, con modifiche formali, nel successivo comma 6 della proposta di riforma.</i></p> <p><i>Le disposizioni di cui al vigente comma 7 sono assorbite dalle norme generali di procedura sulla revoca delle misure di comunità.</i></p> <p><i>Viceversa, nel comma 6 della proposta di modifica si riportano le indicazioni di contenuto relative alla misura della detenzione domiciliare, con riferimento ai diritti inderogabili e alle opportunità trattamentali che devono essere offerte ai condannati in esecuzione penale domiciliare.</i></p> <p><i>Le disposizioni normative di cui ai vigenti commi 8 e 9 sono riportate nel comma 7 della proposta.</i></p> <p><i>Alla luce delle norme generali di procedura sulla convertibilità delle misure, il vigente comma 9bis è abrogato</i></p>
---	--	---

<p>svolge la detenzione domiciliare.</p> <p>–5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.</p> <p>6. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.</p> <p>–7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.</p> <p>–8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p> <p>9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio.</p> <p>–9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.</p>		
<p>Art. 47 quater. (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria). – 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti</p>	<p>Art. 47 quater. Misure speciali di comunità. - 1. Le misure penali di comunità di cui al presente capo possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena previsti, nei confronti di: a) persone che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbiano compiuto i settanta anni di età;</p>	<p><i>Si ripropongono, si raccordano e si ampliano a casi analoghi le misure speciali di comunità, previste per ragioni umanitarie, e attualmente distribuite tra gli articoli 47ter, commi 01 e 1ter, 47 quater, 47 quinquies</i></p> <p><i>Nella proposta le misure speciali per condannati affetti da particolari patologie sono inserite nell'articolo 47</i></p>

~~di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.~~

~~2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.~~

~~3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.~~

~~4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.~~

~~5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.~~

~~6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale,~~

b) persone nei confronti della quale potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale;

c) persone affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e di assistenza presso le unità di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nell'assistenza ai casi di AIDS;

d) persone affette da altre gravi patologie i cui programmi di trattamento socio-sanitario possano essere seguiti con maggiori benefici in regime di esecuzione penale esterna.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e, per le persone di cui alla lettera c), la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. Il giudice può revocare la misura penale di comunità disposta ai sensi del comma 1, qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione della misura.

4. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per le ragioni di cui al comma 3, ordina che il soggetto sia detenuto

quater, mentre quelle per le madri nel 47 quinquies

<p>relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.</p> <p>7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47 ter.</p> <p>9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4 bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2 bis e 3 dello stesso articolo.</p> <p>10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.</p>	<p>presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.</p> <p>5. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applica la disciplina di cui al capo VI <i>bis</i>, nonché l'articolo 99 <i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, per quanto compatibili.</p>	
<p>Art. 47 quinquies (Detenzione domiciliare speciale). — 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiazione la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo secondo le modalità di cui al comma 1 bis.</p> <p>1 bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4 bis, l'espiazione di almeno un terzo</p>	<p>Art. 47 quinquies. Misure penali di comunità per le madri. - 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse alle misure penali di comunità, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo.</p> <p>2. L'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal periodo precedente, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria</p>	

della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere spiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi

abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere spiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

3. Allo stesso modo si procede nel caso in cui il figlio sia portatore di handicap totalmente invalidante.

4. Le misure penali di comunità possono essere concesse, alle stesse condizioni previste per la madre nei commi precedenti, anche al padre condannato, se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

5. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla misura penale di comunità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il tribunale di sorveglianza può:

- a) disporre la proroga della misura ovvero convertirla in altra più idonea allo scopo dell'assistenza del minore;
- b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21 bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

6. Si applica la disciplina dell'articolo 47 ter per quanto compatibile.

<p>ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.</p> <p>7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre.</p> <p>8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo':</p> <p>— a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;</p> <p>— b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e dell'entita' della pena residua.</p>		
<p>Art. 47 sexies. Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo. - 1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.</p> <p>2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la</p>	<p>Art. 47 sexies. Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo. - 1. La condannata ammessa al regime di cui all'articolo 47 quinquies che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.</p> <p>2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la</p>	<p><i>Articolo identico, con qualche adeguamento formale</i></p>

<p>disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p> <p>3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7.</p>	<p>disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.</p> <p>3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 4.</p>	
<p>Art. 48. Regime di semilibertà. - Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.</p> <p>I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.</p>	<p>Art. 48. La semilibertà. - 1. La semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, di istruzione o comunque utili al reinserimento sociale.</p> <p>2. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.</p> <p>3. Sezioni autonome di istituti per la semilibertà possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.</p>	<p><i>Si ravvisa l'esigenza di inserire il comma 8 dell'art. 101 del regolamento di esecuzione nell'art.48, ritenendolo centrale nella ratio trattamentale della misura.</i></p>
<p>Art. 49. Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà</p>	<p>Già abrogato</p>	
<p>Art. 50. Ammissione alla semilibertà. - 1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.</p> <p>2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di</p>	<p>Art. 50. Ammissione alla semilibertà. - 1. Possono essere espiate in semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a quattro anni, nel caso non sia possibile la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero della detenzione domiciliare per sola assenza di idoneo domicilio, pubblico o privato.</p> <p>2. Nel caso di cui al comma 1, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone gli</p>	<p><i>Si intende con le presenti modifiche differenziare l'accesso alla misura della semilibertà, ipotizzando, di fatto tre tipologie diverse. Unitamente a quella già presente nell'ordinamento penitenziario, prevedere una concedibile in surroga all'affidamento in prova al servizio sociale – e quindi alle medesime condizioni – in assenza di un domicilio idoneo.</i></p>

~~semilibertà soltanto dopo l'espiatione di almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno ((dei delitti indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater)) dell'articolo 4 bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4 bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiatione di meta' della pena.~~

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semilibertà e' disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società'.

~~5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.~~

~~6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.~~

~~7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica~~

interventi necessari per favorire il reperimento di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire la modifica della semilibertà in quella dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semilibertà, **fuori dai casi previsti dal comma 1**, è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento **e anche in base alle opportunità offerte dall'istituto penitenziario ove è eseguita la pena**, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

5. Nei casi previsti dal comma 1 si applica, per quanto compatibile, l'articolo 57.

29 aprile 1976, n. 431.		
Art. 50 bis. Concessione della semilibertà ai recidivi.	Già abrogato	
	<p>Art. 50 ter. Ammissione alla semilibertà per condannati all'ergastolo. - 1. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere fruito per almeno cinque anni dei permessi premio, di cui all'art. 30 ter e comunque dopo 20 anni.</p> <p>2. Il condannato deve altresì aver dato prova di cambiamento con particolare riguardo alla capacità di costruire e gestire relazioni personali e sociali improntate al rispetto delle regole e deve essere disponibile a svolgere un'attività in favore della collettività.</p> <p>3. Quest'ultima attività, così come il risarcimento rateizzato del danno se richiesto, dovrà essere inserita nel programma di trattamento della misura, con apposite prescrizioni.</p>	<p><i>Si ritiene utile prevedere come misura autonoma una forme di semilibertà per condannati all'ergastolo, prodromica alla liberazione condizionale, inserita, quindi, in un processo di risocializzazione centrato sul concetto di gradualità.</i></p>
(Art. 176 del codice penale). Liberazione condizionale.	<p>Art. 50 quater. Liberazione condizionale. - 1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo cambiamento in termini di stile di vita, capacità di costruire e gestire relazioni personali e sociali improntate al rispetto delle regole, della persona e della sua dignità e sia disponibile a svolgere un'attività in favore della collettività, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.</p> <p>2. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime</p>	<p><i>Si ritiene necessario, previa abrogazione dell'art. 176 del codice penale, inserire la liberazione condizionale nell'ordinamento penitenziario, ufficializzando, quindi il suo carattere di misura penale di comunità.</i></p> <p><i>Il concetto di ravvedimento (proprio del foro interiore) scompare e l'attenzione viene spostata sui comportamenti del detenuto durante l'esecuzione della pena, dai quali poter desumere un cambiamento nelle sue scelte di vita rivelatore del raggiungimento dell'obiettivo della risocializzazione</i></p>

	<p>di semilibertà, di cui all'art. 50 <i>ter</i>, per almeno cinque anni consecutivi e comunque dopo 26 anni.</p> <p>3. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.</p> <p>4. Nel caso di condannato all'ergastolo, la previsione di cui alla comma 3 dovrà essere valutata anche in base all'ottemperamento della specifica prescrizione inserita nel programma di trattamento della semilibertà in tema di risarcimento.</p> <p>5. In caso di concessione, il condannato è sottoposto alla libertà vigilata per un periodo non superiore a 5 anni. Si applica l'articolo 58 comma 3.</p>	
<p>(Art. 177 del codice penale). Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.</p>	<p>Art. 50 <i>quinquies</i>. Revoca della liberazione condizionale e estinzione della pena. - 1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo.</p> <p>2. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 58 bis e 58 <i>ter</i> e, in caso di revoca della misura, il condannato non potrà ripresentare istanza se non decorsi almeno tre anni. In caso di revoca, il tempo trascorso in libertà condizionale potrà essere computato nella durata della pena, previa valutazione del tribunale di sorveglianza.</p> <p>3. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena è estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal</p>	<p><i>Prevvia abrogazione dell'art. 177 del codice penale, si intende inserire le previsioni di revoca o estinzione della pena nell'ordinamento penitenziario.</i></p>

	giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.	
<p>Art. 51. Sospensione e revoca del regime di semilibertà. - Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.</p> <p>Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.</p> <p>Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.</p> <p>La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.</p> <p>All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.</p>	<p>Art. 51. Sospensione e revoca del regime di semilibertà. – 1. Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.</p> <p>2. Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.</p> <p>3. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.</p> <p>4. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.</p> <p>5. All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.</p> <p>6. Si applica la disciplina degli articoli 58 bis e 58 ter, per quanto compatibile.</p>	<p><i>La norma resta identica, con l'aggiunta di un rinvio alla disciplina generale in tema di revoca delle misure penali di comunità.</i></p>
Art. 51 bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà. –	Abrogato	<i>I contenuti vengono recuperati nel nuovo art. 58 bis tra i profili procedurali comuni</i>
Art. 51 ter. Sospensione cautelativa delle misure alternative. –	Abrogato	<i>idem</i>
<p>Art. 52. Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà. - Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non</p>	<p>Art. 52. Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà. - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non</p>	<p><i>Nell'ottica della gradualità del trattamento, vista la proposta di una semilibertà solo per condannati all'ergastolo e prodromica a una possibile applicazione della liberazione condizionale, si ritiene che le licenze</i></p>

<p>superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.</p> <p>Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.</p> <p>Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.</p> <p>Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.</p>	<p>superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno e a giorni sessanta, in modo progressivo, per la misura prevista all'art. 50 ter, nel caso in cui il condannato abbia dato prova di proficua partecipazione all'opera di rieducazione.</p> <p>2. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.</p> <p>3. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.</p> <p>4. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51.</p>	<p><i>premio, in tale situazione, possano essere concesse, in modo progressivo, sino a sessanta giorni l'anno. Tale previsione afferisce alla necessità di sperimentare il più possibile il condannato all'esterno dell'istituto, per poterne valutare il livello di reinserimento nel tessuto sociale.</i></p>
Art. 53. Licenze agli internati	Identico	
Art. 53 bis Computo del periodo di permesso e licenza	Identico	
<p>Art. 54. Liberazione anticipata. - 1. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.</p> <p>2. La concessione del beneficio è comunicata</p>	<p>Art. 54. Liberazione anticipata. - 1. Al condannato a pena detentiva che abbia tenuto comportamenti e compiuto atti concreti rivelatori di un positivo evolversi della personalità è concessa, quale riconoscimento di tale progressione, e ai fini di un suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di proficua partecipazione all'opera di rieducazione è altresì concessa una ulteriore detrazione di quindici giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine si applica l'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230.</p> <p>2. La concessione del beneficio è comunicata</p>	<p><i>L'istituto viene impropriamente annoverato tra le misure alternative alla detenzione: tuttavia, con queste condivide la natura premiale e le caratteristiche di strumento per il trattamento progressivo di portata risocializzante. Favorendo un più rapido accesso tanto al fine-pena che ai benefici penitenziari (lo sconto di pena permette di maturare prima i presupposti oggettivi), la liberazione anticipata va comunque mantenuta nel capo dedicato alle misure penali di comunità.</i></p> <p><i>La proposta di modifica agisce su più livelli: a) adeguamenti del dettato normativo a sopravvenienze legislative (soppressione al comma 2 del riferimento al pretore) e pronunciamenti giurisprudenziali (recepimento al comma 3 di Corte cost. 186/1995); b) revisione della norma e contestuale soppressione dell'art. 4 d.l. 146/2013; c) individuazione dei requisiti di</i></p>

<p>all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.</p> <p>3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.</p> <p>4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.</p>	<p>all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione.</p> <p>3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.</p> <p>4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio e alle misure penali di comunità, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.</p> <p>5. Ai fini di quanto previsto al comma 1 è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o in esecuzione della pena secondo le modalità di cui al presente capo.</p>	<p><i>accesso funzionali a decurtazioni “scalari” della pena (comma 1); d) ampliamento dell’ambito applicativo della disciplina (comma 5).</i></p> <p><i>In riferimento al punto b), la soppressione dell’istituto della liberazione anticipata “speciale”, è giustificata dal fatto che si tratta di misura a termine introdotta per rispondere al problema del sovraffollamento. Passato il periodo emergenziale, questa deve essere “assorbita” dal sistema attraverso una ridefinizione complessiva dell’istituto che preveda anche sconti di pena “differenziati”, commisurati ai progressi del detenuto nel trattamento. Inoltre, con la soppressione della liberazione anticipata “speciale”, vengono eliminati i limiti soggettivi ed oggettivi alla sua fruibilità e rimodulati i requisiti di accesso per garantire a tutti lo sconto di pena, nel rispetto dell’art. 27 comma 3 Cost. Si propone così (e passiamo al punto c), un intervento sui requisiti di accesso alla liberazione anticipata, prevedendo, al comma 1, una sorta di modello “scalare” di decurtazione: in via ordinaria al detenuto che abbia tenuto una condotta che riveli un positivo evolversi della personalità, è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. La detrazione sarà di ulteriori quindici giorni, ove il detenuto abbia dato prova di una proficua partecipazione all’opera di rieducazione. Per orientare il potere discrezionale della magistratura di sorveglianza nel concedere o negare il beneficio (ed evitare disparità di trattamento), si propone la modifica dell’art. 103 reg. esec., con specificazione dei parametri di valutazione dei requisiti contenuti nell’art. 54 ord. penit. (vedi infra).</i></p> <p><i>Infine, al comma 5, è previsto quale ambito applicativo della liberazione anticipata, quello di tutte le modalità esecutive della pena, sia intra, sia extra moenia che consentono di valutare i progressi nel trattamento (prospettiva legata al rafforzamento dei contenuti rieducativi di tutte le misure penali di comunità). Allo</i></p>
---	--	--

		<i>status di condannato si aggiunge quello di imputato sottoposto a misure di custodia cautelare.</i>
(Art. 4 d.l. 146/2013, conv. l. 10/2014). Liberazione anticipata speciale.	Abrogato	<i>Vedi supra</i>
	Capo VI-bis Disciplina di accesso e vicende esecutive delle misure penali di comunità	<i>Nel capo dedicato alle misure penali di comunità, subito dopo l'individuazione tipologica dei vari benefici, attraverso un intervento di razionalizzazione delle norme esistenti e l'introduzione di nuove disposizioni, vengono disciplinati gli aspetti esecutivi che accomunano tutte le misure. Si prevede l'abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 55-58 quinquies e la loro sostituzione con le norme del capo VI bis</i>
Art. 55. Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.—	Abrogato	<i>I contenuti vengono recuperati nell'art. 58</i>
Art. 56. Remissione del debito.	Già abrogato	
Art. 57. Legittimazione alla richiesta dei benefici. —	Abrogato	<i>I contenuti vengono parzialmente recuperati nell'art. 55</i>
Art. 58. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.—	Abrogato	<i>I contenuti vengono recuperati nell'art. 58 sexies</i>
Art. 58 bis	Già abrogato	
Artt. 58 ter Persone che collaborano con la giustizia.—	Abrogato	<i>Sia l'art. 58 ter che il 58 quater vengono abrogati, nell'ottica di eliminare tutte le preclusioni alla fruibilità delle misure penali di comunità; peraltro, parte delle prescrizioni e dei divieti (anche quelli dell'art. 4-bis) vengono recuperati nella normativa regolamentare sotto forma di criteri che debbono orientare la decisione del giudice nell'adozione della misura (nuovi artt. 96 e 96-bis reg. esec.), in attuazione dell'art. 31 lett. e) del</i>

		<i>d.d.l. 2067/2015, il quale nel prevedere l'eliminazione di automatismi che rendono difficile la fruibilità delle misure penali di comunità, impone di tenere conto della pericolosità insita nei delitti di associazionismo di stampo terroristico e mafioso</i>
Art. 58 quater. Divieto di concessione di benefici.	Abrogato	<i>idem</i>
Art. 58 quinquies. Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare. —	Abrogato	<i>I contenuti vengono recuperati nell'art. 58 quater</i>
	Art. 55. Legittimazione alla richiesta delle misure penali di comunità. — 1. I benefici penitenziari e le misure di cui al capo VI possono essere richiesti dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, o possono essere proposti dal magistrato di sorveglianza e dal gruppo di osservazione e trattamento.	<i>Per i condannati che possono accedere alle misure penali di comunità dallo stato di detenzione, la previsione del potere del magistrato di sorveglianza di proporre il beneficio consentirebbe l'avvio della procedura in tutti i casi in cui il detenuto non è in possesso degli strumenti culturali e giuridici per tutelare i propri interessi (si pensi, ad esempio, ai detenuti stranieri). Peraltro, trattandosi dell'organo monocratico deputato al controllo sulle modalità della detenzione, dovrebbe essere in possesso delle informazioni essenziali per valutare la sussistenza dei presupposti di ammissione. Inoltre, si propone di sostituire il consiglio di disciplina con il gruppo di osservazione e trattamento, quello che più di altri conosce l'evoluzione del condannato e può valutare la fruibilità di una misura extra moenia L'istanza può essere presentata anche dal difensore del condannato o dell'internato. Il potere di proposta va esteso a tutte le misure alternative, nel rispetto del principio di individualizzazione del trattamento</i>
	Art. 56. Adozione delle misure penali di comunità. — 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la richiesta di misura penale di comunità è presentata al tribunale di	<i>La competenza del tribunale di sorveglianza in tema di concessione delle misure penali di comunità riguarda i casi in cui la concessione consegue ad un periodo di osservazione e trattamento del condannato condotto</i>

	<p>sorveglianza competente sul luogo di esecuzione della pena.</p> <p>2. Il tribunale decide sulla base dei risultati dell'osservazione della persona e di ogni altro elemento utile a determinare la sussistenza delle condizioni di accesso e l'idoneità della misura a favorire la rieducazione del condannato e ad evitare il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, tenuto conto del proposta di programma di trattamento redatta ai sensi dell'articolo 72. Si applicano gli articoli 96 e 96 <i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.</p> <p>3. Con l'ordinanza che applica la misura penale di comunità, il tribunale dispone la sospensione dell'esecuzione delle misure di sicurezza personali ai sensi dell'articolo 58 <i>quinquies</i>.</p> <p>4. Nella scelta della misura penale di comunità deve essere accordata preferenza alla misura che meglio promuova il reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale.</p>	<p><i>intra moenia: sono queste, in effetti, le situazioni in cui la competenza "composita" del collegio di sorveglianza permette ai giudici non togati di dare il loro contributo nel valutare se il progetto trattamentale predisposto per il detenuto abbia consentito allo stesso il raggiungimento di quel livello di responsabilizzazione tale da permettere di riguadagnare più ampi spazi di libertà.</i></p> <p><i>La nuova disposizione fa salva la possibilità di applicazione delle misure da parte del giudice della cognizione, dalla libertà ex art. 656 comma 5 c.p.p. e in via provvisoria ex art. 57 ord. penit.</i></p> <p><i>Viene altresì previsto che l'accesso alla misura penale di comunità sia incompatibile con la valutazione di pericolosità sociale necessaria per l'applicazione di una misura di sicurezza personale, con la conseguente necessità di disporre la sospensione dell'esecuzione, in attesa dell'esito della misura penale di comunità.</i></p> <p><i>Infine, viene introdotta una disposizione ispirata al principio del favor libertatis che impone al giudice di orientarsi per la misura che, nell'assicurare l'esigenza di reinserimento sociale del condannato, determini il minor sacrificio possibile della libertà personale.</i></p>
	<p>Art. 57. Applicazione in via provvisoria. - 1. La richiesta di misura penale di comunità può essere presentata, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione.</p> <p>2. Il magistrato, anche d'ufficio, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare l'applicazione in via provvisoria della misura, quando, sulla base dei risultati dell'inchiesta personologica e sociale condotta dagli uffici di esecuzione penale esterna o, in assenza di questa, degli elementi di osservazione personali e sociali raccolti, tenuto conto della documentazione prodotta dal</p>	<p><i>Per favorire una rapida uscita dal carcere dei condannati a pene medio brevi che avessero maturato (in termini di pena) i limiti di accesso alle misure penali di comunità e a prescindere dall'osservazione della personalità condotta in istituto, si prevede un ampio e generalizzato potere del magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria tutte le misure, quando è in possesso di elementi tali da far ritenere, oltre all'esistenza dei presupposti delle singole misure, che il soggetto non si darà alla fuga e non commetterà ulteriori reati.</i></p> <p><i>La valutazione dovrebbe essere sempre effettuata sui risultati dell'osservazione della personalità condotta sin dalla libertà; tuttavia, nei casi di assenza di</i></p>

	<p>condannato e del comportamento da questi serbato dopo la commissione del reato, sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura e non vi sia pericolo di fuga o di reiterazione del reato.</p> <p>3. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza, il quale, entro sessanta giorni, può disporre la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena. Con il provvedimento di revoca il tribunale dispone che l'esecuzione prosegua in regime detentivo, fatta salva l'applicazione di altra misura penale di comunità.</p> <p>4. Avverso il provvedimento di diniego del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'articolo 69 <i>bis</i>.</p> <p>5. L'ordinanza che applica in via provvisoria la misura penale di comunità produce gli stessi effetti del provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza.</p> <p>6. Si applicano l'articolo 56 e la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 per quanto compatibili.</p>	<p><i>osservazione, il magistrato si avvale degli elementi raccolti (sia fuori che dentro l'istituto) in grado di dare indicazioni sulla praticabilità di un'esecuzione extra moenia.</i></p> <p><i>L'ordinanza di applicazione provvisoria, che comporta la sospensione dell'esecuzione della pena, ha la stessa efficacia di quella disposta dal magistrato di sorveglianza</i></p>
	<p>Art. 58. Esecuzione delle misure penali di comunità. – 1. Salvo diversa disposizione, l'esecuzione delle misure penali di comunità ha inizio dal giorno in cui è notificata al condannato l'ordinanza che le dispone.</p> <p>2. Competente per l'esecuzione e per l'eventuale modifica delle prescrizioni impartite è il magistrato di sorveglianza del luogo in cui viene eseguita la misura penale di comunità.</p> <p>3. Il condannato sottoposto all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare viene affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna</p>	<p><i>Nella riscrittura delle disposizioni relative ai profili procedurali dell'esecuzione delle misure penali di comunità, si è deciso di affidare alla legge di ordinamento penitenziario le regole comuni a tutte le misure, evitando che le norme dedicate a singoli benefici riproducessero identiche formule.</i></p> <p><i>Al regolamento di esecuzione, invece, è affidata la comune disciplina di "dettaglio", attraverso l'opportuna modifica degli artt. 96-102 (vedi infra)</i></p> <p><i>L'individuazione di regole comuni fa comunque salve speciali disposizioni procedurali riguardanti singole misure penali di comunità (ai cui articoli si rimanda).</i></p>

	<p>competente per territorio, il quale svolge interventi di verifica, di sostegno e di assistenza ai fini del reinserimento sociale.</p> <p>4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì al condannato sottoposto alla libertà vigilata di cui all'articolo 228 del codice penale e al lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p><i>Il comma 4 recupera le prescrizioni dell'attuale articolo 55 a proposito dell'esecuzione della libertà vigilata.</i></p>
	<p>Art. 58 bis. Sostituzione e revoca delle misure penali di comunità. - 1. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, le misure penali di comunità possono essere revocate quando il condannato contravviene alle prescrizioni impartite con il provvedimento che le dispone e sempreché la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura. In luogo della revoca e valutata l'entità della trasgressione, il tribunale di sorveglianza, può ordinare la sostituzione della misura con un altro dei benefici di cui al capo VI o previsti da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il condannato venga sottoposto a procedimento penale per un reato commesso durante l'esecuzione della misura penale di comunità.</p> <p>3. La revoca o la sostituzione può essere disposta anche nel caso in cui, durante l'esecuzione di una delle misure penali di comunità, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni di applicabilità delle misure di cui al capo VI o di quelle previste da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>4. Competente per la revoca e la sostituzione della misura è il tribunale di sorveglianza.</p>	<p><i>Anche la disciplina della revoca e della sostituzione delle misure penali di comunità presenta tratti comuni, tanto nell'individuazione dei casi, quanto delle regole applicabili.</i></p> <p><i>All'art. 58 bis è affidato il compito di individuare casi di revoca e sostituzione e definire l'organo competente, che resta il Tribunale di sorveglianza</i></p>
	<p>Art. 58 ter. Profili procedurali della sostituzione e</p>	<p><i>L'art. 58 ter definisce i profili processuali della</i></p>

	<p>della revoca. - 1. Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'amnesso a uno dei regimi di semilibertà o di detenzione domiciliare o il condannato in liberazione condizionale pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per la decisione in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dal provvedimento di sospensione provvisoria.</p> <p>2. Quando durante l'esecuzione di una misura penale di comunità sopravviene nei confronti del condannato un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene e del calcolo della liberazione anticipata, che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto.</p> <p>3. Avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di cui al comma 2 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69 <i>bis</i>.</p>	<p>sostituzione e della revoca. In particolare, rispetto all'attuale normativa, si prevede la possibilità che, malgrado la sussistenza delle condizioni per la revoca della misura, il tribunale di sorveglianza, ove ricorrano i presupposti, possa applicare altra misura penale di comunità in luogo della revoca. Potere previsto sempre nell'ottica di favorire un'esecuzione penale incentrata sulle misure di comunità.</p> <p><i>La sospensione provvisoria disposta dal magistrato di sorveglianza produce i suoi effetti fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, che deve intervenire entro 30 giorni dal provvedimento di sospensione (e non più dalla ricezione degli atti che comporta una dilatazione incontrollabile del termine perentorio per la decisione).</i></p> <p><i>Questioni procedurali di dettaglio sono affidate alla disciplina regolamentare (artt. 96 segg. reg. esec.)</i></p>
	<p>Art. 58 <i>quater</i>. Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare. - 1.</p>	<p><i>Previsione identica all'attuale</i></p>

	<p>Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura.</p> <p>2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275 <i>bis</i> del codice di procedura penale.</p>	
	<p>Art. 58 <i>quinquies</i>. Effetti ed esito positivo delle misure penali di comunità. – 1. Nei confronti del condannato ammesso alle misure penali di comunità resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza personale cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.</p> <p>2. L'esito positivo delle misure penali di comunità estingue la pena e ogni altro effetto penale; determina, altresì, la cessazione della pericolosità sociale. Con lo stesso provvedimento che dichiara l'estinzione della pena, il tribunale di sorveglianza revoca le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, la cui esecuzione è rimasta sospesa ai sensi del comma 1.</p> <p>3. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa o eseguita.</p>	<p><i>L'accesso del condannato alle misure penali di comunità fa sì che l'esecuzione delle misure di sicurezza fondate sul presupposto della pericolosità sociale debba essere sospesa (perché incompatibile con la prognosi di favore in punto di pericolosità sulla fruibilità del beneficio). La sospensione impedisce altresì che, terminata l'esecuzione della pena in misura penale di comunità e venuta meno la pericolosità del condannato, malgrado non vi sia un provvedimento formale di cessazione (che può intervenire molto dopo l'effettiva espiazione), venga data esecuzione alla misura di sicurezza personale (evenienza oggi tutt'altro che eccezionale).</i></p>
	<p>Art. 58 <i>sexies</i>. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza. – 1. Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dal tribunale di sorveglianza, è data immediata</p>	<p><i>Riproduce la norma esistente (art. 55 ord. penit.)</i></p>

	comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.	
<p>Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza. - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.</p> <p>2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.</p> <p>3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.</p> <p>4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.</p> <p>5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.</p> <p>6. Provvede a norma dell'articolo 35 <i>bis</i> sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:</p> <p>a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare,</p>	<p>Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza. - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.</p> <p>2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.</p> <p>3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.</p> <p>4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.</p> <p>5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.</p> <p>6. Provvede a norma dell'articolo 35 <i>bis</i> sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:</p> <p>a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare,</p>	<p><i>In base alle modifiche alla disciplina introdotte nel capo VI bis, si impone un intervento di coordinamento sulle norme che fissano la competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza.</i></p>

<p>la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolorpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;</p> <p>b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.</p> <p>7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.</p> <p>8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.</p> <p>9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.</p> <p>10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.</p>	<p>la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolorpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;</p> <p>b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.</p> <p>7. Provvede, con ordinanza, all'applicazione provvisoria delle misure penali di comunità, nonché all'adozione nei casi di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. Provvede con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative alle misure penali di comunità.</p> <p>8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale.</p> <p>9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.</p> <p>10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.</p>	
<p>69 bis. Procedimento in materia di liberazione anticipata. – 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.</p> <p>2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.</p>	<p>69 bis. Procedimento in materia di liberazione anticipata. – 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.</p> <p>2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.</p>	<p><i>Il potenziamento del potere del magistrato di sorveglianza di concedere in via provvisoria tutte le misure penali di comunità impone un rafforzamento delle garanzie difensive dell'interessato in caso di reclamo al tribunale di sorveglianza in tutti i casi di diniego della misura (l'art. 69 bis comma 3 diviene la disciplina di riferimento per il reclamo). Perciò, il termine di 10 giorni appare estremamente contenuto per assicurare un effettivo esercizio dei diritti difensivi e se ne propone il raddoppio.</i></p>

<p>3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.</p> <p>5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.</p>	<p>3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.</p> <p>5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.</p>	
<p>Art. 70. Funzioni e provvedimenti del Tribunale di sorveglianza. - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.</p> <p>2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.</p> <p>3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata</p>	<p>Art. 70. Funzioni e provvedimenti del Tribunale di sorveglianza. - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'adozione, la sostituzione, la revoca o cessazione delle misure penali di comunità, nonché per la riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3) del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.</p> <p>2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.</p> <p>3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata</p>	<p><i>idem</i></p>

<p>di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.</p> <p>4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.</p> <p>5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.</p> <p>6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.</p> <p>7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.</p> <p>8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.</p>	<p>di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.</p> <p>4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.</p> <p>5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.</p> <p>6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.</p> <p>7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.</p> <p>8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.</p>	
<p>Art. 72. - Uffici locali di esecuzione penale esterna. - 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.</p> <p>2. Gli uffici:</p> <p>a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;</p>	<p>Art. 72. - Uffici locali di esecuzione penale esterna. - 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.</p> <p>2. Gli uffici:</p> <p>a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;</p>	<p><i>Intervento di coordinamento e adeguamento per precisare il ruolo degli UEPE, anche con riferimento alle nuove competenze in materia di messa alla prova.</i></p>

<p>b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;</p> <p>c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;</p> <p>d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;</p> <p>e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;</p> <p>f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.</p>	<p>b) svolgono le indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure penali di comunità ai condannati;</p> <p>c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi alle misure penali di comunità;</p> <p>d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure penali di comunità, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;</p> <p>e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;</p> <p>f) predispongono l'indagine socio familiare, il programma di trattamento e seguono la sospensione del procedimento con messa alla prova secondo le previsioni della legge 28 aprile 2014 n. 67;</p> <p>g) svolgono ogni altra attività prescritta dall'ordinamento penitenziario, dal regolamento e dalle leggi in materia di sanzioni e misure penali di comunità.</p>	
--	---	--

Modifiche al regolamento di esecuzione (D.p.R. 30 giugno 2000, n. 230)

Norma attuale	Proposta di modifica	Ragioni della proposta
<p>Art. 27. Osservazione della personalità. - 1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e</p>	<p>Art. 27. Osservazione della personalità. - 1. L'osservazione della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari,</p>	<p><i>Coordinamento con l'eliminazione dall'art. 13 del riferimento al carattere "scientifico" dell'osservazione</i></p>

<p>penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiusdiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.</p> <p><u>Omissis</u></p>	<p>clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiusdiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.</p> <p>Identico</p>	
<p>Art. 28. Espletamento dell'osservazione della personalità. - 1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.</p> <p><u>Omissis</u></p>	<p>Art. 28. Espletamento dell'osservazione della personalità. - 1. L'osservazione della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.</p> <p>Identico</p>	Vedi sopra
<p>Capo VI Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza</p>	<p>Capo VI Misure penali di comunità e altri provvedimenti della magistratura di sorveglianza</p>	Il capo VI contiene gli interventi di riforma relativi alla disciplina regolamentare delle misure penali di comunità.
Artt. 96-101	ABROGATI	Si è proceduto ad una quasi totale abrogazione degli articoli 96-101, sostituendoli con i seguenti:
	<p>Art. 96. Criteri di valutazione per l'applicazione delle misure penali di comunità. – 1. Nell'applicazione delle misure penali di comunità, il giudice tiene conto:</p> <p>a) dei risultati dell'osservazione della personalità;</p> <p>b) dell'evoluzione del programma trattamentale predisposto nei confronti del condannato;</p>	<p>L'articolo 96 è dedicato all'individuazione dei criteri che debbono orientare il giudice di sorveglianza nell'adozione delle misure.</p> <p>Il comma 2 recupera in parte le preclusioni previste dall'art. 58 quater, trasformandole in elementi di cui tener conto nella valutazione di meritevolezza</p> <p>Il comma 3 disciplina l'acquisizione delle informazioni</p>

	<p>c) del comportamento tenuto durante l'esecuzione in istituto, dei rapporti con gli operatori e con gli altri detenuti, con la famiglia e la comunità esterna;</p> <p>d) di eventuali condotte riparative poste in essere a favore delle vittime del reato o della comunità che abbiano determinato concreti risultati in termini di ricomposizione dei conflitti;</p> <p>e) dell'idoneità della misura a salvaguardare il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato;</p> <p>f) dell'idoneità della misura a favorire positivi cambiamenti nella condotta di vita personale, familiare e di relazione del condannato;</p> <p>g) dell'idoneità del luogo dove la misura dovrà essere eseguita a consentire il più rapido reinserimento sociale.</p> <p>2. Il giudice, inoltre è tenuto a valutare:</p> <p>a) il permanere di eventuali contatti con le associazioni criminali di provenienza;</p> <p>b) eventuali condanne riportate per una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale;</p> <p>c) eventuali revoche di una misura penale di comunità.</p> <p>3. Si applica l'art. 96 bis comma 3, prima parte.</p>	<p><i>utili per valutare la sussistenza di contatti con le associazioni criminali di provenienza, rinviando alla normativa prevista per i reati di associazione a delinquere di stampo terroristico e mafioso (informazioni richieste al questore o al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza).</i></p>
	<p>Art. 96 bis. Applicazione delle misure penali di comunità in casi particolari. – 1. Ai fini dell'applicazione, anche in via provvisoria, delle misure penali di comunità, nei casi di condanne per i delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del codice penale, il giudice deve altresì valutare:</p> <p>a) se il condannato si è adoperato in condotte di collaborazione, per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori ovvero ha aiutato concretamente l'autorità di polizia o</p>	<p><i>In attuazione dell'articolo 31 lett. e) d.d.l. 2067/2015, tenuto conto degli insegnamenti della Corte costituzionale a proposito delle presunzioni di pericolosità di cui all'articolo 275 comma 3 c.p.p. e del recente intervento di riforma operato dalla legge 47/2015, seguendo l'impianto della riforma proposta che prevede l'eliminazione di ogni preclusione assoluta alla fruibilità dei benefici penitenziari, appare indispensabile codificare alcuni parametri valutativi più stringenti cui il giudice deve attenersi quando è</i></p>

	<p>l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati;</p> <p>b) se sussistono elementi concreti tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata o eversiva.</p> <p>2. Le condotte indicate nel comma 1, lettere a) sono accertate dal giudice di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali le condotte sono state prestate.</p> <p>3. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 lettera b), il giudice acquisisce dettagliate informazioni per il tramite del questore o del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Acquisisce altresì il parere del Procuratore nazionale antimafia e del procuratore distrettuale in merito all'attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata.</p> <p>4. In caso di condanna per reati commessi con violenza sulla persona, l'ordinanza che applica la misura penale di comunità contiene le prescrizioni a tutela della vittima, ai sensi dell'articolo 151 <i>bis</i> comma 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p>	<p><i>chiamato a decidere dell'applicazione della misura penale di comunità in caso di condanna riguardante reati che, per le loro caratteristiche, presentano profili di elevata pericolosità del reo (pericolosità che comunque va sempre valutata rispetto al caso concreto). Le fattispecie individuate sono quelle mantenute dall'art. 275 comma 3 c.p.p.</i></p> <p><i>Quali criteri di valutazione, vengono riproposti la collaborazione e quello della rescissione dei rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza.</i></p> <p><i>Inoltre, vengono introdotte particolari prescrizioni a tutela della vittima, quando la condanna riguarda reati commessi con violenza sulla persona. Si tratta dei contenuti delle misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p.: il giudice applica l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di frequentare i luoghi della persona offesa quando questo possa assicurare tutela alle legittime attese della vittima in termini di sicurezza personale, prescrizioni che diventano obbligatorie quando si tratta di vittima minorenn.</i></p>
	<p>Capo VI <i>bis</i> Vicende esecutive delle misure penali di comunità</p>	<p><i>Inserimento di un nuovo capo al quale corrisponda il capo introdotto nella legge di ordinamento penitenziario</i></p>
	<p>Art. 97. Richiesta della misura penale di comunità. – 1. La richiesta di misura penale di comunità da parte del detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente alla</p>	<p><i>La disciplina regolamentare dedicata alle misure alternative (artt. 96-102) presenta una serie di profili comuni per ciò che riguarda le modalità applicative ed esecutive dei provvedimenti, in particolare buona parte della disciplina degli artt. 96-98, riservati all'affidamento in prova, ma richiamati tanto dalle</i></p>

	<p>cartella personale del detenuto e a tutta la documentazione prevista dal successivo comma 3. Allo stesso modo provvede, quando è presentata la proposta del consiglio di disciplina.</p> <p>2. Se non vi sono i presupposti per l'applicazione in via provvisoria, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta e gli atti relativi al tribunale di sorveglianza per le determinazioni di cui all'articolo 56 della legge.</p> <p>3. Il direttore, ricevuta la richiesta di misura penale di comunità, acquisisce dall'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente la relazione socio-familiare riguardante il condannato, nonché chiede agli uffici di pubblica sicurezza la documentazione e le informazioni relative al luogo e al contesto socio-ambientale in cui la misura dovrà essere eseguita.</p>	<p>norme sulla detenzione domiciliare (art. 100 comma 8) che sulla semilibertà (art. 101 comma 9).</p> <p><i>Perciò appare maggiormente coerente creare una disciplina comune a tutte le misure e riscrivere gli artt. 96-97 e 98 (facendoli confluire in un unico articolo – nuovo articolo 99) con le sole prescrizioni speciali dedicate all'affidamento in prova.</i></p>
	<p>Art. 98. Esecuzione delle misure penali di comunità. – 1. L'ordinanza di misura penale di comunità contiene le prescrizioni impartite dal giudice per ciascuna misura e indica l'ufficio di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. La cancelleria del magistrato o del tribunale di sorveglianza provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto. Provvede altresì alla notificazione di copia dell'ordinanza al condannato e al suo difensore e alle comunicazioni al pubblico ministero e all'ufficio di esecuzione penale esterna competenti per l'esecuzione, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa:</p> <p>a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad</p>	<p><i>I profili esecutivi comuni contenuti negli articoli 98 e 98 bis sono stati riscritti tenendo conto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Della possibilità del magistrato di sorveglianza di applicare tutte le misure in via provvisoria</i> - <i>Della competenza residuale del tribunale nella concessione</i> - <i>Del potere di sostituzione e revoca sempre assegnato al tribunale;</i> - <i>Della radicale riscrittura della disciplina di accesso dalla libertà (non più prevista la sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero, né la richiesta di misura penale di comunità dell'interessato)</i> - <i>Di una forte accentuazione dei caratteri rieducativi di tutte le misure con affidamento agli uffici di esecuzione penale esterna (eccettuata la semilibertà) e coinvolgimento degli enti e delle associazioni di volontariato del territorio nell'esecuzione.</i>

	<p>identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva;</p> <p>b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e dell'ufficio di esecuzione penale esterna competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi la misura.</p> <p>2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche in caso di rigetto della misura penale di comunità.</p> <p>3. Se il condannato è libero o sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, l'ordinanza è trasmessa altresì agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione alle parti e ai difensori, perché provvedano agli adempimenti di competenza.</p> <p>4. Con l'ordinanza di applicazione della misura penale di comunità, il giudice di sorveglianza, se il condannato è detenuto e presenta speciali esigenze di sostegno personale, può stabilire anche particolari modalità di dimissione dal carcere nonché l'eventuale accompagnamento da parte dei familiari o di volontari presso il luogo di svolgimento della misura.</p> <p>5. Quando il luogo di svolgimento della misura è lontano dal luogo della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 89.</p> <p>6. Il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, ricevuta la comunicazione dell'applicazione della misura penale di comunità, designa un assistente sociale affinché provveda all'espletamento dei compiti previsti dalle norme del capo VI della legge. L'ufficio si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi degli articoli 17, 78 della legge e 118 e 120 del presente regolamento.</p> <p>7. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al</p>	
--	--	--

	<p>magistrato di sorveglianza, almeno ogni tre mesi, sull'andamento della misura penale di comunità e sul comportamento del condannato. Il magistrato di sorveglianza può, in ogni tempo, convocare l'interessato e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 6.</p>	
	<p>Art. 98 bis. Della modifica, prosecuzione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità. – 1. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni dell'ufficio di esecuzione penale esterna trasmesse ai sensi dell'articolo 98 comma 7, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza e allo stesso ufficio di esecuzione penale esterna.</p> <p>2. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 58 <i>ter</i> comma 2 della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, redatto ai sensi dell'articolo 98 comma 1, è comunicato all'ufficio di esecuzione penale esterna che ha in carico il condannato. Con il provvedimento di sospensione provvisoria, contenente tutti i dati identificativi della nuova pena da eseguire, il magistrato di sorveglianza ordina agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento del condannato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, il quale è direttamente ed immediatamente eseguibile.</p> <p>3. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli atti ed il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per le determinazioni di competenza. Il provvedimento adottato in via</p>	<p><i>idem</i></p>

	<p>provvisoria dal magistrato di sorveglianza conserva i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza.</p> <p>4. Se il tribunale di sorveglianza conferma la prosecuzione della misura, emette ordinanza, alla quale si applica la disciplina di cui all'articolo 98. L'organo del pubblico ministero, competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, indicando la nuova data di conclusione dell'esecuzione della misura di comunità, provvedendo alla notifica all'interessato e alla comunicazione agli uffici competenti.</p> <p>5. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura penale di comunità, e salvo che non ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 6, ne dichiara l'inefficacia e dispone che l'esecuzione della pena complessiva prosegua in regime detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati nell'articolo 98, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di misura penale di comunità che resta utilmente espiato. L'ordinanza è comunicata e notificata secondo quanto previsto dall'articolo 98 comma 1. L'organo del pubblico ministero competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, provvede come indicato al comma 4 del presente articolo.</p> <p>6. Il tribunale di sorveglianza, se ritiene che ricorrano le condizioni di ammissibilità di altra misura penale di comunità, ne dispone l'applicazione con ordinanza. Si applica la disciplina dell'articolo 96, nonché il comma 4 del presente articolo.</p> <p>7. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga,</p>	
--	---	--

	<p>direttamente o in base ad informazioni acquisite, che vi siano le condizioni per la revoca della misura penale di comunità, investe il tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario, provvede anche alla sospensione provvisoria della misura, ai sensi dell'articolo 58 <i>ter</i> comma 1 della legge, indicando l'organo di polizia competente a riaccompagnare il condannato in istituto, al quale viene direttamente trasmessa copia del provvedimento per l'esecuzione. Il magistrato di sorveglianza trasmette al tribunale gli atti e, se emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della misura.</p> <p>8. Il tribunale di sorveglianza, sull'istanza di revoca, previ ulteriori accertamenti, ove necessari, adotta la decisione con ordinanza, ai sensi dell'articolo 98 comma 1, in quanto applicabile. L'ordinanza di revoca della misura è comunicata e notificata come previsto dall'articolo 98 comma 1. L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena emette nuovo ordine di esecuzione della stessa.</p> <p>9 Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza di concessione della misura penale di comunità, cessa l'esecuzione della misura. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, provvede a rideterminare la pena residua.</p>	
	<p>Art. 99. Affidamento in prova al servizio sociale. -</p> <p>1. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale è immediatamente esecutiva, salva l'ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, previa sottoscrizione del verbale di cui al</p>	<p><i>Dall'articolo 99 si riscrivono le norme regolamentari dedicate alla disciplina delle singole misure penali di comunità</i></p> <p><i>Nell'articolo 99 vengono recuperati i contenuti degli artt. 96-98 che non sono confluiti nei nuovi articoli 98 e</i></p>

	<p>successivo comma 2. All'interessato è rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale.</p> <p>2. La notifica dell'ordinanza che dispone l'affidamento in prova al condannato libero o sottoposto alla misura degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale contiene altresì l'avviso che l'affidato deve presentarsi entro dieci giorni all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 4 e per l'esecuzione della prova. Della notifica è data comunicazione all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.</p> <p>3. Il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza della mancata presentazione dell'affidato nel termine. Il tribunale di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di fondate ragioni del ritardo.</p> <p>4. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale previsto dal quarto comma dell'articolo 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste. Il verbale è sottoscritto davanti al direttore dell'istituto se il condannato è detenuto, o davanti al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna competente per la prova. L'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al giudice di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza; b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova; c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione e la determinazione del fine pena. <p>5. Nel caso di cui alla lettera c) del comma</p>	98 bis
--	---	--------

	<p>precedente, il pubblico ministero aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, disponendo anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero, competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene concorrenti.</p> <p>6. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale.</p> <p>7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di sorveglianza, su dettagliato parere del servizio sociale che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente modifica delle prescrizioni. Il provvedimento è comunicato all'affidato e agli uffici di esecuzione penale esterna interessati. La cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto competente. Anche l'ufficio di esecuzione penale esterna che seguiva la prova trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare comunicazione all'interessato dall'ufficio di esecuzione penale esterna.</p> <p>8. Se, a seguito di istanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 98 <i>bis</i>, il tribunale di sorveglianza revoca l'affidamento in prova al servizio sociale, con lo stesso provvedimento determina la pena detentiva residua da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite</p>	
--	---	--

	<p>dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della esecuzione della misura penale di comunità e riaccompagnamento in carcere, la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena detentiva residua da espiare. L'organo del pubblico ministero competente ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale, emette nuovo ordine di esecuzione della stessa.</p> <p>9. In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, cessa la esecuzione della misura. La sentenza di annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, quando debba emettere nuovo ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.</p> <p>10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 98 e 98 <i>bis</i>.</p>	
	<p>Art. 99 bis. Affidamento in prova in casi particolari. - 1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che l'ordine di esecuzione della pena è stato eseguito, la relativa domanda è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione della pena.</p> <p>2. Quando l'interessato è libero, si applica l'articolo 656 del codice di procedura penale. L'interessato è tenuto a eseguire immediatamente il programma</p>	<p><i>All'articolo 99 vengono apportati semplici adeguamenti formali, ma riceve una nuova numerazione</i></p>

	<p>terapeutico concordato. La mancata esecuzione dipendente dalla volontà dell'interessato è valutata dal tribunale di sorveglianza.</p> <p>3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 98, 98 <i>bis</i> e 99.</p>	
	<p>Art. 100. Detenzione domiciliare. - 1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.</p> <p>2. Nei casi previsti dall'articolo 47 <i>ter</i> della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa anche su segnalazione della direzione dell'istituto.</p> <p>3. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne dà notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e all'ufficio di esecuzione penale esterna.</p> <p>4. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio sociale vengono svolti secondo le modalità precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.</p> <p>5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 98 e 98 <i>bis</i>.</p>	<p><i>Corrisponde all'attuale, con semplificazioni e adeguamenti lessicali</i></p>
	<p>Art. 101. La semilibertà. - 1. L'ordinanza di ammissione a tutte le forme di semilibertà, esecutiva, salva l'ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è inviata, in copia all'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e dell'ufficio di esecuzione penale esterna.</p> <p>2. Nei confronti del condannato e dell'internato</p>	<p><i>Si rileva la necessità di armonizzare, in tema di esecuzione della semilibertà, il regolamento di esecuzione con il nuovo art. 50 <i>ter</i> della legge penitenziaria.</i></p>

	<p>ammesso al regime di semilibertà è formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che è approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attività per cui vi è ammissione alla semilibertà con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attività predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potrà mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attività di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.</p> <p>2 bis. Nel caso di esecuzione della semilibertà di cui all'art. 50 ter, particolare attenzione sarà data allo svolgimento di un'attività in favore della collettività e dovrà essere inserita nel programma un'apposita prescrizione per l'avvio, anche</p>	
--	---	--

	<p>rateizzato, del risarcimento alla parte offesa, se previsto nella sentenza di condanna.</p> <p>3. La responsabilità del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale dell'ufficio di esecuzione penale esterna per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero.</p> <p>4. Nei casi di cui all'articolo 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.</p> <p>5. L'amnesso al regime di semilibertà deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui è autorizzato a disporre.</p> <p>6. Nel caso di mutamento dell'attività di cui al primo comma dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in località situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito amnesso al regime di semilibertà nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento già redatto, con le eventuali modifiche.</p> <p>7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma della legge, non è disposto piantonamento.</p> <p>8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 98 e 98 <i>bis</i>.</p>	
Art. 102. Licenze.	Identico	
Art. 103. Riduzioni di pena per la liberazione anticipata. - 1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge, si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96 , in quanto	Art. 103. Riduzioni di pena per la liberazione anticipata. - 1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge, si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 97 , in quanto	<i>Si intende modificare la norma nella parte in cui individua i parametri di cui il giudice si avvale nel valutare la sussistenza dei requisiti per accedere alla liberazione anticipata, al fine di consentire una applicazione uniforme del beneficio, indipendente dalle</i>

<p>compatibili.</p> <p>2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna.</p> <p>3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.</p> <p>4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.</p>	<p>compatibili.</p> <p>2. Nella valutazione dei comportamenti e atti concreti da cui desumere una positiva evoluzione della personalità, il giudice tiene conto, oltreché dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, dell'impegno nello svolgimento del lavoro e delle attività di formazione, culturali, ricreative e sportive, della disponibilità a intraprendere possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, del mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con gli altri detenuti, con la famiglia e la comunità esterna. La prova della proficua partecipazione all'opera di rieducazione è desunta, altresì, dal particolare impegno e profitto nel lavoro e nei corsi scolastici e di formazione professionale, dalla collaborazione all'organizzazione di attività ricreative, culturali e sportive, dalla disponibilità e dal sostegno offerto agli altri detenuti nei momenti di difficoltà personale, dalle condotte responsabili tenute durante situazioni di turbamento della vita di istituto. Per coloro che fruiscono di una misura penale di comunità, si tiene conto pure del buon andamento della misura e del particolare impegno nello svolgimento delle attività trattamentali offerte.</p> <p>3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena.</p> <p>4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.</p>	<p><i>diverse condizioni di detenzione determinate da situazioni non imputabili alla condotta del detenuto</i></p> <p><i>I criteri individuati riguardano, sia il concetto di positiva evoluzione della personalità che quello di proficua partecipazione all'opera di rieducazione</i></p>
<p>Art. 104. Liberazione condizionale. - 1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di</p>	<p>Art. 104. Liberazione condizionale. - 1. Il direttore trasmette senza indugio al magistrato di</p>	<p><i>Si rileva la necessità di armonizzar l'articolo con quanto previsto, in tema di liberazione condizionale per i</i></p>

<p>sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalita', se gia' espletata.</p> <p>2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, e' trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della liberta' vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.</p> <p>3. Nell'ordinanza e' fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata.</p> <p>4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di</p>	<p>sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalita', se gia' espletata.</p> <p>1 bis. In caso di liberazione condizionale per condannati all'ergastolo, particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione dell'andamento della semilibertà e delle licenze premio, anche al fine di formulare un parere che si formi su un'osservazione costante e oggettiva del percorso del condannato.</p> <p>1 ter. In ogni caso, dovranno essere valutate con particolare significato quei comportamenti sintomatici di un avvenuto cambiamento, di cui all'art. 76 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.</p> <p>2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, è trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della libertà vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e l'ufficio di esecuzione penale esterna attiva l'intervento di cui all'articolo 105.</p> <p>3. Nell'ordinanza è fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la libertà vigilata.</p> <p>4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di</p>	<p><i>condannati all'ergastolo, dall'art. 50 quater comma 2 della legge penitenziaria.</i></p>
--	--	--

accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.	accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale. 5. Si applica la disciplina degli articoli 98 e 98 bis, per quanto compatibile.	
	Art. 105 bis. Disposizione di coordinamento. – 1. Ogni rinvio contenuto nella legge e nel presente regolamento alle misure alternative è da intendersi riferito alle misure penali di comunità. 2. Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono regimi differenziati per l'accesso ai benefici penitenziari in base all'articolo 4 bis della legge.	<i>Viene introdotta una disposizione finale di coordinamento tesa ad uniformare l'intero assetto della legge di ordinamento penitenziario alle scelte operate nel capo VI.</i>

Modifiche al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Norma attuale	Proposta di modifica	Ragioni della proposta
<p>Art. 89. Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.</p> <p><u>Omissis</u></p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva.</p> <p><u>Omissis</u></p>	<p>Art. 89. Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.</p> <p><u>Identico</u></p> <p><u>Identico</u></p>	<p><i>Si prevede un intervento di coordinamento con la nuova disciplina delle misure penali di comunità anche sulle norme dedicate all'affidamento in prova terapeutico. Restano immutati i profili sostanziali della misura, la cui eventuale modifica è demandata al tavolo dedicato alle dipendenze</i></p> <p><i>Eliminazione di ogni differenziazione fondata sulla presunzione di pericolosità connessa a determinate tipologie di reato</i></p>

Art. 90. Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. - 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni ~~ed a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.~~

Omissis

Art. 91. Istanza per la sospensione dell'esecuzione. -

Omissis

4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento

Art. 90. Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. - 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni.

Identico

Art. 91. Istanza per la sospensione dell'esecuzione. -

Identico

4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento

<p>della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>Art. 92. - Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza.</p> <p><u>Omissis</u></p> <p>Art. 93. Estinzione del reato. Revoca della sospensione.</p> <p><u>Omissis</u></p> <p>2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.</p> <p>Art. 94. Affidamento in prova in casi particolari. - 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda</p>	<p>della domanda, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>Art. 92. - Procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza. –</p> <p><u>Identico</u></p> <p>Art. 93. Estinzione del reato. Revoca della sospensione.</p> <p><u>Identico</u></p> <p>2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di emissione del provvedimento di sospensione. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.</p> <p>Art. 94. Affidamento in prova in casi particolari. - 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda</p>	<p><i>Viene effettuato un rinvio alla disciplina generale in tema di applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunità.</i></p> <p><i>Necessario un intervento anche sul termine di decorrenza del periodo di sospensione dell'esecuzione della pena: eliminato l'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 c.p.p. e avviato ex lege il procedimento per la concessione delle misure dalla libertà, si fissa la data di decorrenza della sospensione dell'esecuzione dall'emissione del relativo provvedimento. Resta immutato il potere del tribunale di retrodatare il dies a quo</i></p> <p><i>Anche sull'articolo 94 vengono apportate semplici modifiche di coordinamento</i></p>
--	--	---

<p>sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni ed a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.</p> <p>2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante</p>	<p>sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.</p> <p>2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, qualora non vi siano elementi tali</p>	
---	--	--

<p>dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.</p> <p>3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.</p> <p>4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il</p>	<p>da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>3. Ai fini della decisione, il giudice di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.</p> <p>4. Il giudice accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al all'articolo 47, commi 4 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il</p>	
--	---	--

<p>tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.</p> <p>5. (.....)</p> <p>6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.</p> <p>6 bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>6 ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.</p>	<p>giudice, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.</p> <p>5. (.....)</p> <p>6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dall'articolo 99 bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.</p> <p>6 bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>6 ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.</p>	
--	--	--